



ORIGINALE

N. 67

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

29 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Avv. Canton Jessica	Sindaco	Presente
Azzaretti Donatella	Componente del Consiglio	Presente
Babuin Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bozzo Diego	Componente del Consiglio	Presente
Casari Tiziano	Componente del Consiglio	Presente
Ceolin Carlo Benito	Componente del Consiglio	Presente
Cieol Michele	Componente del Consiglio	Presente
Cipolat Denise	Componente del Consiglio	Presente
Cora Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Drago Fulvio	Componente del Consiglio	Presente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Presente
Mutton Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Padoani Loris	Componente del Consiglio	Presente
Parpinelli Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Sara	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Ramponi Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Viera Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Zannier Elena	Componente del Consiglio	Presente
Zannese Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Zoppi Federico	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Canton Avv. Jessica nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE :

Premesso che:

- L'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) prevede che "*fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]*"
- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la "*revisione straordinaria delle partecipazioni*", da effettuarsi entro il 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20 comma 2 TUSP;
- l'art. 20 comma 2 TUSP prevede che "*i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*
- l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione:
 - devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che in data 24/11/2018 sono state pubblicate le Linee guida del Mef-Corte dei Conti sulla redazione del Piano di razionalizzazione ordinario, ex art. 20 del TUSP, e che con tale nota si è precisato che le disposizioni sulla razionalizzazione si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

Dato atto che con deliberazione n. 64 del 30.09.2017, il Consiglio comunale ha adottato la "*revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune*" e ha previsto:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della seguente società:
 - Ambiente Servizi – S.p.A -;
- l'adozione di misure di razionalizzazione per la società ATAP SpA, disponendone la cessione/alienazione, prevedendo altresì con deliberazione consiliare n. 65 del 30/09/2018 di dare mandato al Comune di Pordenone a svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria, mediante stipula di apposita convenzione per la gestione associata fra gli enti pubblici azionisti di Atap spa;
- Di procedere alla dismissione della società Livenza Tagliamento Acque SpA pur non ricadendo in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, essendoci la volontà

dell'Amministrazione di procedere comunque alla dismissione della partecipazione per valutazioni di ordine politico, anche connesse all'operazione di fusione per incorporazione societaria tra la società Livenza Tagliamento acque spa e la società Sistema Ambiente srl, su cui questo consiglio comunale si è già espresso negativamente, giusta deliberazione consiliare n. 58 del 19/09/2017;

Rilevato che per quanto riguarda la Società Atap spa:

- è stata emessa la sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL scrI; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord Srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, della commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso”;
- in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella regione, sancendone la legittimità; avverso detta sentenza è comunque pendente un ricorso per revocazione la cui decisione è prevista per Gennaio 2019; ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato;

Visto quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 “*approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone*”, in conformità all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale 09 dicembre 2016, n. 20, ovvero che il Comune di Fiume Veneto è subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 1.10.2017; le partecipazioni societarie assegnate al Comune di Fiume Veneto sono state quelle in ATAP SpA (per una quota del 2,861%) ;

Considerato che, in relazione a quanto sopra nonché dell'evolversi delle vicende societarie nel corso del 2018 – come descritte nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - il Comune di Fiume Veneto non ha ancora proceduto alla cessione/alienazione della propria quota nella società partecipata ATAP SpA al fine di poterne definire più correttamente il valore;

Rilevato che per quanto riguarda la Società Livenza Tagliamento Acque SpA:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.10.2017 si espressa la volontà di esercitare il diritto di recesso della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
- con nota del 17.10.2017, prot. pec 18982, il Sindaco di Fiume Veneto ha notificato la dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ;
- La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha promosso ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, notificato in data 04.12.2017 con n. prot. n. 21985, contro il Comune di Fiume Veneto e nei confronti di Hydrogea S.p.A., Sistema Ambiente S.r.l, Consulta d'Ambito (C.A.T.O.) Occidentale; Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (C.A.T.O.I.) “Lemene”, Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto per l'annullamento:
 - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Fiume Veneto n. 58 del 19.09.2017, ad oggetto “Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società Sistema Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
 - della deliberazione del C.C. di Fiume Veneto n. 64 del 30.09.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19/8/2016, n. 175 – ricognizioni partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare;
 - della deliberazione del C.C di Fiume Veneto n. 68 del 16.10.2017 ad oggetto: “Esercizio del diritto di recesso della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
 - della nota dd. 17.10.2017 prot. pec 18982 del Sindaco di Fiume Veneto, ad oggetto: “Dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ”;

➤ di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti.

- Il TAR Friuli Venezia Giulia in data 21/02/2018 ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione delle Cassazione a Sezioni Unite, sull'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata, che ad oggi è ancora pendente.

Rilevato pertanto, che la procedura di recesso e dismissione della società Livenza Tagliamento Acque SpA, non si è ancora conclusa in attesa del giudizio di merito del Giudice Amministrativo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della revisione straordinaria ovvero, in caso di mancata alienazione entro detto termine, *"il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile"*;
- nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018;

Ritenuto necessario quindi procedere all' *"analisi sull'assetto complessivo delle società"*, prevedendo la definizione di un nuovo *"piano di razionalizzazione"* in particolare per la società ATAP SpA come indicato dalla relazione tecnica redatta dalla competente ufficio e allegata sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto di rimandare ogni valutazione di merito sulle azioni da intraprendere riguardo la società Livenza Tagliamento Acque SpA, alla conclusione della vertenza giudiziaria pendente innanzi al Giudice Amministrativo;

Tenuto conto, altresì, che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

CONSIDERATO che in data 24/11/2018 sono state pubblicate le Linee guida del Mef-Corte dei Conti sulla redazione del Piano di razionalizzazione ordinario, ex art. 20 del TUSP, e che con tale nota si è precisato che le disposizioni sulla razionalizzazione si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta e che tale pubblicazione ha comportato la necessità di emendare sia il testo della delibera sia il testo della relazione tecnica inserendo anche le società a partecipazione pubblica indiretta dell'Ente;

VISTE le modifiche che hanno interessato sia il testo della delibera che il testo della relazione che si allegano alla presente evidenziate nel colore giallo e che costituiscono modifica - emendamento che comporta una votazione separata;

IL SINDACO pone in votazione l'emendamento alla deliberazione e alla relazione tecnica nelle parti evidenziate in giallo;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 13, astenuti n. 8 (Babuini, Bozzo, Casari, Giacomazzi, Padoani, Parpinelli, Pignat e Zannier), voti favorevoli n. 13, **Emendamento approvato**;

Per quanto attiene agli interventi si rinvia al verbale di seduta;

Viste la relazione tecnica allegata A) e i prospetti sintetici contenenti i dati ed informazioni per ciascuna società così come emendati;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Il SINDACO pone ora in votazione il testo della delibera così come emendata;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti e votanti n. 21, contrari n. 3 (Padoani, Bozzo e Parpinelli), voti favorevoli n. 18;

DELIBERA:

1) di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2017, dal Comune di Fiume Veneto come risultante dalla relazione tecnica e i relativi prospetti sintetici allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di confermare il mantenimento della partecipazione nella società Ambiente Servizi – S.p.A – in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione, così come le partecipazioni indirette ECO SINERGIE S.C.R.L e MTF S.r.l, per analoghi motivi;

3) di prendere atto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017, ovvero che il Comune di Fiume Veneto è subentrato alla Provincia di Pordenone in qualità di socio di ATAP SpA con una quota del 2,861%;

4) di approvare il piano di razionalizzazione per la società ATAP SpA, come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica, secondo le nuove tempistiche e le modalità ivi indicate, ovvero:

tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;

si conferma la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dismissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire

nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione;

5) di rimandare ogni valutazione di merito sulle azioni da intraprendere riguardo la società Livenza Tagliamento Acque SpA, (e di conseguenza sulla sua partecipata VIVEREACQUA SCARL), alla conclusione della vertenza giudiziaria pendente innanzi al Giudice Amministrativo;

6) di dare atto, in ogni caso, che essendo Ambiente Servizi Spa e LTA S.p.A delle società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede.

7) di riservarsi con successivo atto di valutare di svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria, in concorso con gli altri enti pubblici azionisti di Atap spa, mediante stipula di apposita convenzione per la gestione associata;

8) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 (conv. L 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

10) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Fiume Veneto;

Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti e votanti n. 21, contrari n. 3 (Padoani, Bozzo e Parpinelli), voti favorevoli n. 18;

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 23/11/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 23/11/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 23/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTIANA RIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Canton Avv. Jessica

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Rigo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTON JESSICA

CODICE FISCALE: CNTJSC79E62G888X

DATA FIRMA: 03/12/2018 15:32:33

IMPRONTA: 2D4E3FBFA1D9902462EBB73250CFEDA330A59521C65A99759391BD821430A90
330A59521C65A99759391BD821430A902D2489CB02BDB9DE4B7D76992B0B8100
2D2489CB02BDB9DE4B7D76992B0B810068BDFCC96CDC4171AE4A8A68E32A9905
68BDFCC96CDC4171AE4A8A68E32A99052B88BE48EB505D02E64911E5FEE388B1

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 03/12/2018 15:52:38

IMPRONTA: 1845D9BAE05422EA430360555D72393A16DDC66F0784063B41AA85D6289ABBEC
16DDC66F0784063B41AA85D6289ABBEC8D940A79ED193D217E56B3BAEF8BF4C7
8D940A79ED193D217E56B3BAEF8BF4C7EA0607B5C8CD104BB8290737823589AC
EA0607B5C8CD104BB8290737823589AC33F5D9EBF722621F4589BE50F86F7CAF